

# D.L. 113/2018

- **Abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari**
- **Permesso di soggiorno per casi speciali** (protezione speciale, vittime di violenza domestica, vittime per sfruttamento lavorativo);
- Permesso di soggiorno per calamità naturali;
- Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile;
- Permesso di soggiorno per cure mediche;
- **Permesso di soggiorno per protezione speciale**

Permesso di soggiorno  
per protezione speciale  
art. 32, co. 3 D. Lsg.  
25/08 e art. 19, co. 1 e  
1.1. D. Lgs. 286/98

Durata di 1 anno;

Rinnovabile;

Consente di svolgere attività lavorativa e l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore (università) ed alle scuole di specializzazione delle università;

Non è convertibile per motivi di lavoro;

Consente l'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

**a)** Coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale dopo il 5.10.2018 e che non ottengono il riconoscimento della protezione internazionale

- Se rischio persecuzione/tortura > pds per protezione speciale non convertibile in pds per lavoro
- Se non rischio persecuzione/tortura > diniego

**b)** Coloro che al 5.10.2018 erano titolari di pds per motivi umanitari in corso di validità o erano in attesa di rinnovo

- > possibilità conversione in pds per lavoro  
Se non convertito in pds per lavoro > valutazione della Commissione:
- Se rischio persecuzione/tortura > pds per protezione speciale (non convertibile in pds per lavoro)
  - Se non rischio persecuzione/tortura diniego

**c)** Coloro che sono in attesa del rilascio del pds per motivi umanitari, in seguito alla decisione della Commissione territoriale adottata prima del 5.10.2018

- > Pds per casi speciali (regime transitorio)  
> possibilità conversione in pds per lavoro  
Se non convertito in pds per lavoro > valutazione della Commissione:
- Se rischio persecuzione/tortura > pds per protezione speciale (non convertibile in pds per lavoro)
  - Se non rischio persecuzione/tortura diniego

**d)** Coloro che al 5.10.2018 avevano presentato domanda di protezione internazionale o ricorso ed erano in attesa della decisione

- Tesi dell'irretroattività del D.L. 113/18 > si applica quanto al punto c);
- Tesi della retroattività del D.L. 113/18 > si applica quanto visto al punto a)

# D.L. n.130/2020

- Permessi di soggiorno convertibili previsti dal D.L. 130/2020



Pds per protezione speciale

Pds per calamità

Pds per residenza elettiva

Pds per acquisto della cittadinanza o dello stato apolidia

Pds per attività sportiva

Pds per lavoro di tipo artistico

Pds per motivi religiosi

Pds per assistenza ai minori

Pds per cure mediche

# Il nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale a salvaguardia del diritto alla vita privata e familiare dello straniero.



- **Art. 19 D.Lgs. 286/1998**

- 1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero, possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
- 1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una **violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare**, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente si tiene conto della **natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale** nonché **dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine**.
- 1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti del Questore per il rilascio di un permesso di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore , previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale , rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

# Nuova modalità di richiesta e concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale

- **1) Richiesta di protezione internazionale**

La Commissione Territoriale qualora ritenga di non riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria potrà comunque riconoscere la protezione speciale trasmettendo gli atti al Questore per il rilascio del relativo pds

- **2) Richiesta direttamente alla Questura**

E' possibile rivolgere domanda di protezione speciale direttamente alla Questura fondata sul rischio di:

- Tortura
- Trattamenti inumani o degradanti
- Violazione dei diritti umani
- Violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare

## A cosa dà diritto la protezione speciale

- Permesso di soggiorno della durata due anni rinnovabile;
- Possibilità di lavorare;
- Possibilità di conversione in un pds per lavoro subordinato o autonomo alla sua scadenza;
- Iscrizione anagrafica;
- Assistenza sanitaria ed assistenza sociale;
- Ricongiungimento familiare;
- Possibilità di conversione in pds per motivi familiari